

Pnrr, depositi telematici a tappe per gli atti del processo penale

Riforma Cartabia

In vigore da ieri il decreto con il percorso verso l'informatizzazione

Fino al 31 dicembre 2024 resta possibile la consegna cartacea o via Pec

Marisa Marraffino

Quella del processo penale sarà una digitalizzazione graduale. Ieri, 14 gennaio, sono infatti entrate in vigore le prime norme che porteranno all'informatizzazione di depositi, notifiche e comunicazioni, secondo quanto previsto dal Pnrr. Ma fino al 31 dicembre 2024 si apre un doppio binario: i difensori possono continuare a usare il deposito cartaceo o via Pec accanto al canale telematico, salvo alcune eccezioni per le quali è obbligatorio da subito il deposito tramite portale telematico.

A stabilire il percorso verso l'utilizzo del canale telematico in tutto il processo penale è il regolamento contenuto nel decreto del ministero della Giustizia 217/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 303 del 30 dicembre scorso, che ha attuato le indicazioni fornite dal decreto legislativo 150/2022 (riforma Cartabia).

Di fatto, il decreto ministeriale 217 fa scattare di un anno l'obbligatorietà generale dei depositi tramite il portale del processo penale telematico, ma introduce una serie di preclusioni e obblighi con i quali le parti dovranno

fare i conti da subito; restano diversi dubbi interpretativi legati alla frammentazione delle fasi e degli uffici giudiziari. Ma andiamo con ordine.

Il perimetro del digitale

Intanto, devono essere depositati tramite il portale tutti gli **atti nella fase delle indagini preliminari** (come opposizione all'archiviazione, opposizione al decreto penale di condanna, istanze di revoca o sostituzione delle misure cautelari in base all'articolo 299 Codice di procedura penale), oltre alla **nomina del difensore** e alla **rinuncia o revoca del mandato**, negli uffici della procura presso il tribunale, del tribunale ordinario limitatamente all'ufficio Gip, della procura europea e della procura generale presso la corte d'appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Per gli atti con scadenze a pena di inammissibilità, è fondamentale che la visibilità dei fascicoli sul portale da parte dei difensori sia sempre garantita e soprattutto sia tempestiva. Potrebbe infatti non esserci tempo per solleciti di visibilità che rischierebbero di pregiudicare i diritti della difesa. Nella fase di avvio non è escluso che le cancellerie adottino prassi di buon senso, come depositi delle nomine con atti contestuali.

È obbligatorio depositare a mezzo portale anche le **istanze di messa alla prova e di applicazione della pena in fase di indagini**.

Resta invece possibile depositare in formato cartaceo o a mezzo Pec le impugnazioni dei **provvedimenti in materia di misura cautelare o sequestro probatorio** emessi durante la fase delle indagini preliminari.

Mentre la **costituzione di parte civile** fuori udienza in fase di inda-

gine deve essere effettuata tramite portale telematico.

Resta il deposito cartaceo o a mezzo Pec per i procedimenti in materia di **misure di prevenzione, di esecuzione e di estradizione**: in questi casi il deposito tramite portale telematico sarà obbligatorio solo dal 1° gennaio 2026.

L'obbligo del canale telematico scatta il 30 giugno 2025 negli uffici della **procura generale presso la corte d'appello**, della **corte d'appello**, della **procura generale presso la Cassazione** e della **Cassazione**.

È invece fissato per il 1° gennaio 2026 il termine per il deposito obbligatorio tramite portale telematico di atti, documenti, richieste e memorie negli uffici della **procura minorile** e del **tribunale per i minorenni**, nonché della **sorveglianza** e negli uffici del **giudice di pace**.

Sarà quindi una riforma per step che dovrà necessariamente fare i conti con un adeguamento ancora parziale delle infrastrutture. L'anno transitorio dovrebbe servire a

traghetare gradualmente gli uffici verso la digitalizzazione del processo penale.

Stando all'atto di indirizzo politico-istituzionale del ministero della Giustizia, entro il 2024 dovrà essere creata una nuova direzione generale presso il dipartimento della transizione digitale destinata proprio a coordinare gli investimenti informativi per consentire la digitalizzazione dei processi, dei fascicoli e delle aule di giustizia.

Ricevute e costi

Il regolamento cristallizza anche il valore probante della ricevuta generata dal portale telematico che attesta il deposito dell'atto o del documento, salvo il caso di "anomalie bloccanti" per le quali resta la copertura dell'articolo 175-bis del Codice di procedura penale che consente la remissione in termini.

È in ogni caso onere del difensore verificare, anche successivamente al deposito, che i controlli della cancelleria siano andati a buon fine e che l'atto o il documento siano confluiti nel relativo fascicolo.

Resta da chiarire la questione del costo dei diritti di copia degli atti telematici. La consultazione dei documenti inseriti nel portale telematico dovrebbe infatti essere gratuita, mentre i diritti di copia continuano a essere corrisposti per tutti gli altri atti depositati dalle parti a mezzo Pec o in modalità cartacea.

Se è ancora lontana la formazione di un fascicolo penale telematico, in questa fase ibrida è fondamentale investire sugli strumenti a disposizione degli uffici giudiziari e sulla formazione delle parti coinvolte.

PAROLA CHIAVE

#Ppt

Avviato nel 2020, il processo penale telematico non è ancora obbligatorio. Il deposito tramite il portale ministeriale del Ppt va utilizzato nella fase delle indagini preliminari. Nelle altre fasi, i difensori possono continuare, fino al 31 dicembre 2024, con i depositi cartacei o via Pec